

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1234 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2020

**che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti e alla fornitura di servizi di gestione del piazzale (*apron management service* - «AMS»). Il suddetto regolamento contiene tuttavia un numero limitato di disposizioni relative alla fornitura in sicurezza di tali servizi. È pertanto opportuno stabilire, come parte delle operazioni aeroportuali, una serie dedicata di ulteriori requisiti.
- (2) L'allegato II (Parte-ADR.AR) del regolamento 139/2014 stabilisce i requisiti per la gestione e la sorveglianza delle organizzazioni da parte delle autorità competenti. È opportuno modificare tale allegato per conferire all'autorità competente dello Stato membro in cui sono forniti AMS i poteri di ricevere e registrare le dichiarazioni di capacità presentate dalle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale.
- (3) Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza in un aeroporto, i requisiti per le organizzazioni responsabili della fornitura di AMS dovrebbero essere allineati a quelli applicabili ai gestori aeroportuali e in particolare ai requisiti per la gestione della sicurezza, le procedure operative e il personale.
- (4) È opportuno stabilire requisiti per la gestione delle interfacce afferenti alla sicurezza tra il gestore aeroportuale, le organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e il fornitore di servizi di traffico aereo per quanto riguarda le operazioni sul piazzale.
- (5) Al fine di contribuire alla sicurezza delle operazioni sul piazzale, dovrebbero essere stabilite procedure operative specifiche applicabili al gestore aeroportuale. All'operatore aeroportuale dovrebbe essere consentito di assegnare responsabilità ad altre organizzazioni.
- (6) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme e lo ha presentato unitamente al parere n. 2/2014 <sup>(3)</sup>, in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

<sup>1)</sup> GUL 212 del 22.8.2018, pag. 1.

<sup>2)</sup> Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

<sup>3)</sup> <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions>.

